

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'ultimo report regionale sui rifiuti ("*La gestione dei rifiuti in Emilia-Romagna REPORT 2023*") - redatto dalla Regione Emilia-Romagna e Arpaè) evidenzia che produzione totale di rifiuti urbani in Emilia-Romagna, nel 2022, è stata di 2.801.831 tonnellate che, considerando i 4.460.030 abitanti residenti al 31/12/22, corrisponde a una produzione pro capite di 628 kg/ab., in diminuzione (- 1,4%) rispetto al 2021.

La raccolta differenziata ha riguardato 2.072.375 tonnellate di rifiuti urbani, pari al 74% della produzione totale, in aumento (+1,8%) rispetto al 2021. I comuni che nel 2022 hanno superato l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata complessiva, definito dalla normativa nazionale, sono stati 220, con una popolazione coinvolta di oltre 3.300.000 di abitanti residenti.

I dati a livello regionale evidenziano che si raccolgono soprattutto verde (95 kg/ab.), carta e cartone (90 kg/ab.), umido (78 kg/ab.), vetro (45 kg/ab.), legno (41 kg/ab.) e plastica (40 kg/ab.).

La raccolta differenziata della frazione secca (carta, plastica, vetro, metalli, alluminio e legno) è costituita prevalentemente da rifiuti da imballaggio.

La normativa europea, nazionale e regionale in materia di protezione dell'ambiente e lotta ai cambiamenti climatici, in particolare quella che riguarda l'economia circolare, da tempo ci indica con estrema chiarezza che una delle priorità per contrastare la produzione dei rifiuti da imballaggio (ma non solo) è bloccarne la formazione a monte sia riducendone l'immissione sul mercato tramite la vendita di prodotti a zero/basso impiego di imballaggi, sia promuovendo il riutilizzo/riuso di imballaggi/contenitori prima che diventino un rifiuto.

Il **Nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare** approvato dal Parlamento Europeo il 9 febbraio 2021 si concentra in particolare su modalità di progettazione e produzione dei beni di consumo funzionali all'economia circolare, con l'obiettivo di garantire che le risorse utilizzate siano mantenute il più a lungo possibile all'interno del bacino dell'economia dell'UE. Si stima che - a livello europeo - i processi di estrazione e trasformazione delle risorse naturali siano responsabili di metà delle emissioni totali di gas a effetto serra.

A livello nazionale il D.lgs. 152/2006 "**Testo Unico Ambiente**" alla Parte quarta - *Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati* - all'**art. 179** "*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*", seguendo le indicazioni comunitarie, stabilisce che la **gestione dei rifiuti** debba avvenire nel rispetto della seguente gerarchia (fig.1): 1 - prevenzione 2 - preparazione per il riutilizzo 3 - riciclo 4 - recupero 5 - smaltimento.




Fig. 1 gerarchia della gestione dei rifiuti (art. 179 del D.Lgs. 152/2006)

Con la **legge regionale 5 ottobre 2015 n.16**, anche l'Emilia-Romagna ha fatto propri i principi dell'economia circolare: il modello di gestione delineato è in linea con la "gerarchia dei rifiuti" europea, che pone al vertice delle priorità prevenzione della produzione degli Rsu, riuso, recupero e riciclo.

Anche la "Strategia regionale per la riduzione dell'incidenza delle plastiche sull'ambiente" (**#Plastic-FreER**), pur non essendo prevista dalla L.R. 16/2015, si inserisce nella cornice dell'economia circolare, in quanto tra gli obiettivi ha quello di ridimensionare fortemente produzione, diffusione e utilizzo dei prodotti di consumo in materiali plastici e di ridurre gli impatti negativi sull'ambiente.

Le azioni necessarie per conseguire tali obiettivi saranno individuate in coerenza con la nuova pianificazione regionale in materia di rifiuti contenuta nel **Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRRB) 2022-2027** approvato con Deliberazione assembleare n. 87 del 12/07/2022.

Tra gli obiettivi più importanti del nuovo PRRB al 2027, delineati a partire dal Documento strategico, vi sono la raccolta differenziata all'80% su base regionale, preparazione per il riutilizzo e riciclo del 66% in termini di peso rispetto al quantitativo totale dei rifiuti urbani prodotti al 2027, riciclo di almeno il 65% in peso dei rifiuti di imballaggio al 2025. La riduzione a 120 kg pro capite/anno di rifiuti urbani non inviato riciclo al 2027, la prevenzione della produzione totale dei rifiuti come previsto dal Piano Nazionale (diminuzione del 5% per unità di PIL), il divieto di avvio a smaltimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati.

Nel quadro di questi obiettivi, scopo del presente Progetto di legge è introdurre nuovi strumenti e azioni per ridurre la produzione dei rifiuti da imballaggio, abbattendo gli impatti negativi derivanti da questo settore - anche al fine di contenerne gli effetti climalteranti - in particolare attraverso la promozione della vendita di prodotti sfusi e alla spina. Ciò in linea con quanto stabilito dall'articolo 7 ("Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina") della Legge 12 dicembre 2019, n. 141 che converte in legge, con modificazioni, il decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111 (noto come "Decreto Clima"), e dal Decreto del Ministero per la Transizione Ecologica del 22 settembre 2021 "Misure per l'incentivazione della vendita di prodotti sfusi o alla spina", il quale ha messo a disposizione risorse pari a **20 milioni** di euro l'anno per il 2020 e 2021, a sostegno delle spese sostenute dagli esercenti di punti vendita che hanno introdotto la vendita di prodotti sfusi o alla spina.

Il presente Progetto di legge si pone **due obiettivi**: 1) stanziare risorse regionali aggiuntive rispetto a quelle statali al fine di proseguire l'incentivazione sul nostro territorio dei sistemi di vendita al dettaglio di prodotti sfusi e alla spina; in particolare i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera corta; 2) introdurre azioni di informazione e divulgazione rivolte a esercenti e consumatori finali con l'obiettivo di promuovere nuove modalità di vendita e acquisto dei prodotti sfusi e alla spina alimentari e non alimentari.

Il presente progetto di legge è composto in totale da 11 (undici) articoli, dei quali di seguito si espongono i contenuti.

**L'articolo 1** descrive le finalità del progetto di legge, incentrate sui principi dell'economia circolare e della prevenzione della produzione degli Rsu, sul consumo consapevole e sulla promozione di modalità di vendita e acquisto di prodotti alimentari e non alimentari senza imballaggio.

**L'articolo 2** riguarda le definizioni dei termini chiave del progetto di legge: prodotti sfusi e alla spina, prodotti a km zero, prodotti da filiera corta, esercizio di vicinato, Media e grande struttura di vendita al dettaglio, Green corner.

**L'articolo 3** sottolinea il ruolo della Regione nel promuovere la vendita di prodotti sfusi e alla spina in particolare di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera corta, all'interno di spazi dedicati ("green corner") degli esercizi commerciali o l'apertura di nuovi negozi che prevedano la vendita esclusiva di prodotti privi di imballaggio.

**L'articolo 4** illustra le modalità per incentivare l'apertura nuovi esercizi dedicati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi e alla spina o la realizzazione di spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi e alla spina ("green corner") in esercizi commerciali già esistenti. Oltre a contributi regionali assegnati agli esercenti tramite bandi, sono previste iniziative di informazione e di divulgazione per sensibilizzare esercenti e consumatori.

**L'articolo 5** descrive l'ammontare del contributo regionale, la tipologia di spese ammissibili e i criteri da rispettare per ricevere i contributi.

**L'articolo 6** specifica che con deliberazione di Giunta regionale saranno stabilite: a) la procedura di riconoscimento del contributo, b) i contenuti della domanda, c) le disposizioni per la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita, d) i casi di revoca dello stesso, e) modalità di monitoraggio.

**L'articolo 7** riguarda i casi di revoca del contributo di cui all'art. 5.

**L'articolo 8** riguarda il monitoraggio sul rispetto, da parte dei beneficiari e nel corso dei tre anni successivi all'ottenimento dei contributi, dei criteri fissati per ottenerli.

**L'articolo 9** riguarda la clausola valutativa in base alla quale la Giunta predisporrà con cadenza biennale una relazione affinché l'Assemblea legislativa possa verificare lo stato di attuazione della legge e valutarne i risultati conseguiti.

**L'articolo 10** indica le disposizioni finanziarie.

**L'articolo 11** fissa l'entrata in vigore della legge.